

ARMAMENTO

Art. 1 - Tipo delle armi in dotazione

L'armamento del Corpo è effettuato a cura e spesa dell'Amministrazione Comunale di appartenenza. L'armamento è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

Le armi in dotazione, tra quelle iscritte nel catalogo nazionale di cui all'articolo 7 della Legge 18.04.1975 n° 110 e successive modificazioni, sono la pistola semiautomatica Beretta calibro corto e la pistola semiautomatica Beretta calibro 7,65, sia per il personale maschile che per il personale femminile.

E' consentito detenere, in condizioni di sicurezza nell'apposito armadio corazzato, armi storiche o d'epoca, già appartenute ai singoli Corpi confluiti nel Corpo Associato e regolarmente denunciate, prive di munizionamento.

Art. 2- Numero delle armi In dotazione

Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo, con il relativo munizionamento, corrisponde al numero degli addetti della dotazione organica di ciascun ente In possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza; detto numero sarà maggiorato del 5%, o almeno di un'arma, come dotazione di riserva per ogni ente.

Il Comandante denuncia all'autorità locale di P.S., ai sensi dell'articolo 38 del T.U. delle leggi di P.S., le armi acquistate per la dotazione e comunica al Prefetto il numero complessivo delle armi in dotazione.

Art. 3 - Servizi da svolgere con armi In via continuativa

Gli appartenenti al Corpo in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza svolgono i servizi di istituto con l'arma in dotazione ed a tale scopo l'arma è assegnata in via continuativa.

Art. 4 - Custodia delle armi non assegnate

Presso le sedi degli Enti convenzionati sono collocati appositi armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte ove sono custodite le armi in dotazione non assegnate e le relative munizioni, secondo le normative vigenti.

Il Comandante, consegnatario, con apposito provvedimento nomina, per ciascuna sede, un sub-consegnatario responsabile della custodia e della conservazione delle armi, delle munizioni, dei registri, della documentazione e delle chiavi.

Art. 5 - Assegnazione dell'arma

L'assegnazione dell'arma è effettuata al personale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, previo superamento di un corso teorico e pratico di addestramento all'uso della stessa.

L'assegnazione dell'arma in via continuativa al personale è disposta con provvedimento del Comandante ed o soggetta a revisione annuale; sull'apposito tesserino personale di riconoscimento è riportato il numero di matricola dell'arma

assegnata, nonché gli estremi del provvedimento di assegnazione.

L'arma è prelevata dal Comandante e deve essere immediatamente versata allo stesso quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne determinarono l'emissione.

L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata al Comandante, consegnatario, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte che sia disposto dai superiori gerarchici, dall'Amministrazione o dal Prefetto con provvedimento motivato.

L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza, anche fuori dell'orario di servizio, nel territorio degli Enti facenti parte della gestione associata, nonché dal luogo di servizio al domicilio e viceversa, ancorché fuori del territorio di competenza.

La visita medica richiesta dall'amministrazione prima dell'assunzione in servizio e le successive visite periodiche, effettuate nell'ambito della medicina del lavoro, predisposte dall'amministrazione di appartenenza, sono finalizzate anche alla verifica dei requisiti psico-fisici previsti dalla legge per la detenzione e porto delle armi.

Il Comandante può disporre la revisione straordinaria dell'assegnazione a seguito di eventi o condotte che possano far dubitare della permanenza dei requisiti psico-fisici richiesti dalla legge per la detenzione ed il porto delle armi. In tal caso il Comandante richiede al dipendente di sottoporsi a visita medica per l'accertamento del possesso dei prescritti requisiti psico-fisici. In caso di esito negativo il Comandante revoca il provvedimento di assegnazione, sono fatti salvi i provvedimenti cautelari di cui all'articolo successivo.

Art. 6 - Ritiro cautelare dell'arma

Il Comandante, consegnatario, ed in sua assenza il sub consegnatario, ovvero, in caso di indifferibilità ed urgenza, altro addetto al coordinamento e controllo, possono procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione all'assegnatario quando siano accaduti fatti, si siano manifestati comportamenti o siano in atto situazioni tali da far risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza del dipendente o di altre persone.

Il Comandante dispone altresì il ritiro cautelare dell'arma quando l'assegnatario cui sia stato richiesto di esibire entro un congruo termine il rinnovo della certificazione sanitaria di idoneità psico-fisica al maneggio delle armi non abbia provveduto entro il termine assegnato.

Il Comandante dispone con proprio provvedimento motivato il ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'assegnatario non dia, per condizioni di salute o comportamento, piena garanzia di affidabilità ovvero quando ciò sia ritenuto opportuno, ragionevole e giustificato.

Art. 7 - Riconsegna dell'arma

L'arma deve essere immediatamente versata al Comandante, consegnatario, o al sub consegnatario, nei seguenti casi:

- a) quando l'assegnatario non sia più in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza;
- b) all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
- c) all'atto del cambiamento di profilo professionale;
- d) quando sia stato revocato il provvedimento d'assegnazione;
- e) nelle ipotesi di cui all'articolo precedente;
- f) quando siano venute a mancare le condizioni che hanno determinato

l'assegnazione;

g) quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio ovvero non abbia partecipato nel corso dell'anno ad almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno per l'addestramento al tiro e maneggio;

h) tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto.

Art. 8 - Servizi espliciti senz'arma

Gli appartenenti al Corpo cui non sia stata ancora assegnata l'arma, o sia stata per qualsiasi ragione ritirata, non possono essere adibiti ai servizi di vigilanza e protezione degli Enti convenzionati, a sedi o edifici, nè a quelli notturni o di pronto intervento.

Art. 9 - Modalità di porto dell'arma

L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto con le modalità di cui all'art. 5 del D.M. 4 marzo 1987, n° 145, in tutti i casi di impiego in uniforme.

Gli addetti al Corpo che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossando l'uniforme, portano l'arma con caricatore inserito completo di munizioni, senza colpo in canna, nella fondina esterna, corredata di caricatore di riserva completo di munizioni.

Nel casi in cui l'appartenente al Corpo è autorizzato a prestare servizio in abiti civili, nonché nei casi in cui è possibile portare l'arma anche fuori dal servizio, questa è portata in modo non visibile.

Il Comandante può portare l'arma in modo non visibile anche quando indossa l'uniforme.

Con disposizione di servizio del Comandante possono essere esonerati dal porto dell'arma gli appartenenti al Corpo che siano comandati in servizio di rappresentanza o di scorta al Gonfalone, ovvero facciano parte del picchetto d'onore, ovvero nei casi nei quali le peculiarità del servizio consiglino la non ostentazione della medesima.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione, né possono essere alterate le caratteristiche delle stesse o delle munizioni.

Il Comandante può autorizzare il personale che svolge prevalentemente o temporaneamente servizio intemo, ad esclusione dei servizi di guardia, a non portare l'arma nella fondina esterna anche se indossa l'uniforme, con obbligo di tenerla comunque in pronta disponibilità.

E' vietato estrarre l'arma in luogo pubblico o aperto al pubblico per motivi non inerenti il servizio.

E' vietato consegnare, anche temporaneamente, l'arma assegnata a terzi ovvero permettere che sia maneggiata da altre persone, salvo quanto espressamente previsto dal presente regolamento.

Art. 10 - Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti fuori dal territorio di competenza del Corpo sono svolti, di massima, senza arma, salvo diversa disposizione di servizio del Comandante.

Art. 11 - Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

I servizi espliciti fuori dal territorio di competenza per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Municipale, in particolari

occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima con le armi in dotazione personale, nell'ambito degli accordi intercorsi tra le rispettive amministrazioni.

Il Comandante, nel caso previsto dal precedente comma, comunica al Prefetto di Pisa ed a quello territorialmente competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la presumibile durata della missione.

Art. 12 - Prelevamento e deposito dell'arma

Il Comandante, consegnatario, o il sub consegnatario, dopo aver prelevato l'arma dall'armadio metallico corazzato, previa annotazione degli estremi della stessa e del relativo provvedimento di assegnazione nell'apposito registro, la consegna all'assegnatario che da questo momento ne risponde per la custodia, manutenzione ed utilizzo.

L'appartenente al Corpo che non intende portare l'arma presso la propria residenza o il domicilio può depositarla alla fine del servizio giornaliero, sotto la sua responsabilità e nell'osservanza della dovuta diligenza, negli appositi cassetti armadi metallici corazzati ubicati presso le sedi del Corpo.

Art. 13 - Doveri dell'assegnatario

L'appartenente al Corpo cui è assegnata l'arma in via continuativa deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma nonché le condizioni della stessa e delle munizioni assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
- c) segnalare immediatamente al Comandante, consegnatario, o al sub consegnatario ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;
- d) presentare al Comandante, consegnatario, o al sub consegnatario l'arma, dietro ogni loro specifica richiesta, al fine di verificarne la manutenzione o per altra motivata causa;
- e) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- f) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro.

L'assegnatario dell'arma, deve in particolare:

- a) astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei che tra colleghi;
- b) in caso di porto dell'arma presso la residenza o il domicilio, custodire l'arma in luogo sicuro, in osservanza delle norme di sicurezza vigenti e delle regole di ordinaria diligenza e prudenza, comunque fuori dalla portata di terzi, in particolare dei minori;
- c) evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave;
- d) tenere l'arma durante il servizio nella scrupolosa osservanza delle eventuali specifiche disposizioni dettate dal Comandante;
- e) osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni di tiro;
- f) ispirarsi costantemente a criteri di prudenza e diligenza nel maneggio e detenzione dell'arma;
- g) fare immediata denuncia all'autorità di P.S. in caso di smarrimento o di furto dell'arma, di parti di essa o delle munizioni, dandone contestuale immediata comunicazione al Comandante, consegnatario, o al sub consegnatario, ovvero in caso di loro assenza al responsabile di turno.

Art. 14 - Doveri del consegnatario e sub consegnatario

Il Comandante, consegnatario, ed il sub consegnatario svolgono il loro compito con l'osservanza del presente regolamento e delle disposizioni contenute nel D.M. 4 marzo 1987, n°145.

Essi in particolare curano con la massima diligenza:

a) la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni non assegnate conservate negli appositi armadi metallici nonché la custodia delle chiavi a loro consegnate;

b) la regolare tenuta dei registri delle armi e della relativa documentazione. Il sub consegnatario deve informare tempestivamente il Comandante di ogni novità di rilievo o anomalia riscontrata nello svolgimento dell'attività.

Art. 15 - Prescrizioni per la sicurezza

Nel locale di deposito delle armi, nei luoghi predisposti per il caricamento e scaricamento delle armi, sono affisse ben visibili le prescrizioni di sicurezza.

Le munizioni assegnate in via continuativa agli appartenenti al Corpo devono essere sostituite su disposizione del Comandante qualora, a seguito di segnalazione dell'assegnatario o sub consegnatario, previa accurata verifica, ne ravvisino la necessità.

Le munizioni in dotazione al Corpo custodite negli appositi armadi, sono sostituite su disposizione del Comandante qualora, a seguito di verifica periodica o straordinaria, se ne ravvisi la necessità.

Le munizioni sostituite possono essere utilizzate nei tiri di addestramento solamente se, a seguito di un'accurata verifica, si presentino in condizioni tali da poter essere usate senza alcun pericolo per l'utilizzatore; in caso contrario devono essere versate all'apposito servizio artificieri dell'Esercito Italiano.

Art. 16 - Scarico armi

Lo scarico dell'arma, quando questa non viene portata o deve essere depositata, ovvero, allorché per motivi di servizio durante il porto della medesima si sia reso necessario incamerare un colpo, deve essere effettuato adottando ogni accorgimento utile ed opportuno ai fini della sicurezza propria ed altrui.

Art. 17 - Addestramento al tiro

Gli appartenenti al Corpo, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

Per i fini di cui al presente articolo il Comandante provvede all'iscrizione di tutti gli appartenenti al Corpo, in possesso della qualifica d'agente di pubblica sicurezza, ad una sezione del tiro a segno nazionale scelta tra quelle situate nella provincia di Pisa o nelle province limitrofe.

Gli appartenenti al Corpo, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza ed assegnatari di arma in via continuativa, muniti di tesserino di riconoscimento, previa richiesta, possono essere autorizzati dal Comandante a recarsi al poligono di cui ai commi precedenti, per ulteriori esercitazioni facoltative di addestramento al tiro. In tal caso le attività sono compiute fuori dall'orario di servizio e le spese sostenute sono a carico del dipendente.

Le esercitazioni al tiro presso i poligoni abilitati, posti al di fuori del territorio di competenza del Corpo, sia obbligatorie che facoltative, sono programmate con sufficiente anticipo al fine di consentire al Comando di effettuare le comunicazioni

previste al Prefetto territorialmente competente.

Art. 18 - Rinvio a norme di Legge e di Regolamento

Per le modalità ed i casi di porto dell'arma, per la tenuta e la custodia delle armi e delle munizioni, per l'addestramento e per tutto quanto non previsto dalle presenti norme, si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

GLM\DOCUMENTI\CONVENZIONI\COMMISSIONI\ARMAMENTOPL